

TESTO COORDINATO

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale e sistemi informativi.

Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura" - art. 2 - della legge regionale n. 14 del 2015 e successive modifiche.

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione della legge regionale 14/2015 e della deliberazione della Giunta regionale 647/2017, con il presente avviso pubblico la Regione promuove, attraverso la concessione di contributi, interventi e misure tesi a favorire il reinserimento delle vittime del reato di usura nell'economia legale e il sostegno dei soggetti che, a causa delle difficoltà di accesso al credito, siano potenziali vittime del reato di usura.

Art. 2 (Ambito territoriale)

1. Gli interventi e le misure di cui al presente avviso devono essere realizzati nell'ambito del territorio della Regione.

Art. 3 (Soggetti destinatari dei contributi)

1. Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli e purché iscritti nell'elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni antiusura costituito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 14/2015 e della determinazione n. G05967/2016:
 - a) *Omissis*
 - b) *Omissis*
 - c) le Associazioni e le Fondazioni antiracket e antiusura, di cui al D.M. 24 ottobre 2007, n. 220, come da ultimo modificato dal D.M. 30 novembre 2015, n. 223, iscritte nell'elenco prefettizio entro l'anno 2016.

Art. 4 (Beneficiari delle misure/interventi finanziabili)

1. Sono beneficiari delle misure e degli interventi previsti dal presente Avviso, purché abbiano la residenza e operino nel territorio regionale e secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli, i soggetti di seguito riportati, vittime o potenziali vittime del reato di usura:
 - a) persone fisiche;
 - b) piccole e medie imprese, incluse le micro imprese, come definite dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, ad eccezione di quelle che praticano il gioco d'azzardo ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 5/2013.

Art. 5

(Risorse finanziarie disponibili)

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 75/2018, lo stanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8 al presente Avviso è pari a euro 95.511,00 a valere sull'esercizio finanziario 2017:
- 2.

INTERVENTI	RISORSE ANNO 2017
indennizzi per il sostegno alle vittime dell'usura (art. 6 l.r. 14/2015 e art. 8 del presente avviso)	€ 95.511,00
Totale	€ 95.511,00

Art. 6

(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) interessati alla concessione dei contributi regionali per gli interventi di cui all'articolo 8, devono presentare apposita istanza utilizzando esclusivamente lo schema tipo di cui **all'Allegato A** al presente Avviso.
2. L'istanza, completa della documentazione richiesta, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e alla stessa dovrà essere acclusa copia del documento di identità.
3. L'istanza deve essere presentata **esclusivamente con una delle seguenti modalità**:
 - a) **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno**, al seguente indirizzo: Regione Lazio, Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi -Area Politiche per lo Sviluppo Socio Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura, Via del Serafico n. 127 – 00142 Roma;
 - b) **mediante consegna a mano**, all'Ufficio corrispondenza "spedizione/accettazione" della Regione Lazio, sito in Via del Serafico n. 127 – 00142 Roma, durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle 17:15 e il venerdì dalle 8:00 alle 14:15).
4. Sulla busta contenente l'istanza e la documentazione richiesta deve essere apposta la seguente dicitura: "Avviso Pubblico l.r. 14/2015 Riapertura termini Art. 6 l.r. 14/2015".
5. L'istanza **deve pervenire**, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 17:15 del 15 Aprile 2019**.
6. Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede esclusivamente il timbro del servizio di accettazione della Regione Lazio.
7. La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Art. 7

(Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura - art. 5 l.r. 14/2015)

Omissis

Art. 8

(Indennizzi per il sostegno alle vittime dell'usura - art. 6 l.r. 14/2015)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2015, sono concessi indennizzi, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all' articolo 5, pari ad euro 150.000,00, alle persone fisiche vittime di reato di usura, inclusa quella praticata dalle banche e da intermediari finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 e a condizione che:
 - a) abbiano provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria episodi di usura;
 - b) abbiano subito l'interruzione o la compromissione della propria attività lavorativa (da intendere sia come prestazione di tipo subordinato o parasubordinato, sia come attività svolta in regime di lavoro autonomo, debitamente documentata).
2. Le richieste di indennizzo sono presentate per il tramite degli enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), mediante la compilazione del **Modello 1** allegato al presente Avviso, cui è acclusa:
 - a) istanza di indennizzo sottoscritta dal soggetto di cui al comma 1, compilata secondo il **Modello 1.1**;
 - b) denuncia-querela presentata all'autorità giudiziaria;
 - c) certificato di iscrizione nel Registro delle notizie di reato - art. 335 C.P.P. - dal quale risulti che l'istante sia parte offesa per i reati di cui all'art. 644 e ss. del codice penale, oppure decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale o eventuale sentenza di condanna emessa dal Tribunale competente;
 - d) relazione, sottoscritta dal soggetto beneficiario, contenente:
 - la descrizione dell'attività lavorativa interrotta o compromessa a causa dell'evento lesivo e più in generale dei danni subiti, con allegata la relativa documentazione a supporto, ivi compresa: se trattasi di soggetti con partita IVA, l'eventuale decreto prefettizio di quantificazione del danno, la certificazione attestante la situazione reddituale/bilanci relativi ai due anni precedenti l'evento lesivo, ed almeno un anno successivo nonché all'anno 2016, eventuale consulenza tecnica d'ufficio o consulenza tecnica di parte depositata nel corso del procedimento penale o civile;
 - piano dettagliato di utilizzo delle somme;
 - e) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'istanza.
3. La struttura regionale competente potrà comunque chiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ai fini della valutazione dell'istanza e della quantificazione del danno.
4. Sono esclusi dal presente Avviso pubblico i soggetti già beneficiari di indennizzi di cui al presente articolo.
5. Sono altresì esclusi i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, siano sottoposti a procedimento penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di usura, anche tentato, di cui all'articolo 644 del codice penale o per taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o alle misure di prevenzione ivi previste.
6. Il provvedimento di elargizione dell'indennizzo è revocato:

- a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale l'indennizzo è stato concesso si concluda con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
 - b) se l'indennizzo concesso non viene utilizzato secondo il piano di utilizzo presentato ai sensi del comma 2, lettera d), secondo punto, salvo istanza di modifica debitamente motivata e autorizzata dalla Regione;
 - c) se sopravvengono le condizioni ostative di cui al comma 5, ovvero se nel procedimento penale per i delitti di usura di cui sono parti offese e in relazione al quale hanno proposto domanda di indennizzo hanno reso dichiarazioni false o reticenti accertate con sentenza passata in giudicato;
 - d) se non si provvede alla rendicontazione dell'utilizzo dell'indennizzo, ai sensi del comma 9.
7. L'indennizzo ammissibile è di importo variabile da un minimo di 5.000,00 euro fino a un massimo di 20.000,00 euro, in funzione della minore o maggiore gravità dell'interruzione, della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti a causa del reato di usura, debitamente documentati.
 8. La concessione dell'indennizzo è adottata con provvedimento della struttura regionale competente, che viene notificata all'ente destinatario di cui al comma 2, al quale è assegnato il relativo importo ai fini dell'utilizzo in conformità al prospetto di utilizzo presentato e ritenuto ammissibile.
 9. **Entro 120 giorni** dall'effettiva erogazione del finanziamento, o entro diverso termine stabilito dalla struttura regionale competente in relazione al piano di utilizzo, l'ente destinatario di cui al comma 2 trasmette la rendicontazione/documentazione/giustificativi di spesa attestanti l'utilizzo dell'indennizzo concesso.
 10. Ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2015, la struttura regionale competente comunica all'Ufficio del Governo competente in materia di iniziative antiracket e antiusura, gli indennizzi concessi ai sensi del presente articolo.
 11. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in percentuale.

Art. 9

(Misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria - art. 7 l.r. 14/2015)

Omissis

Art. 10

(Interventi di sostegno psicologico -art. 8 l.r. 14/2015)

Omissis

Art. 11

(Interventi di assistenza e tutela - art. 9 l.r. 14/2015)

Omissis

Art. 12

(Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura - art. 10 l.r. 14/2015)¹

¹ Articolo e relativi modelli modificati e sostituiti dalla Determinazione Dirigenziale n. G01366 del 6/02/2018. Pubblicato sul BURL n. 12 del 08/02/2018.

Omissis

Art. 13

(Spese ammissibili e modalità di pagamento e rendicontazione)

Omissis

Art. 14

(Cause di esclusione delle istanze)

1. Sono escluse le istanze:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3;
 - b) prive di sottoscrizione o della documentazione di cui agli articoli 6, 8;
 - c) pervenute successivamente al termine di cui all'articolo 6.

Art. 15

(Istruttoria e valutazione delle istanze)

1. La valutazione delle istanze pervenute e relativa rendicontazione, nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti è effettuata dalla struttura regionale competente.
2. La struttura regionale provvede, in particolare:
 - a) alla verifica preliminarmente dell'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 14;
 - b) alla valutazione delle istanze di contributo e relativa rendicontazione e all'adozione degli atti conseguenti.
3. La struttura regionale competente può chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni agli enti, qualora lo ritenga necessario ai fini della relativa valutazione delle istanze presentate, che dovranno essere forniti nel termine da essa stabilito e, comunque, non superiore a dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 16

(Modalità di erogazione del contributo)

1. I contributi valutati ammissibili saranno assegnati:
 - a) *Omissis*
 - b) per gli interventi di cui all'articolo 8, a seguito di valutazione di prima istanza;
 - c) *Omissis*
2. L'effettiva erogazione del contributo verrà effettuata, previa apposita richiesta della Direzione Regionale competente, dalla Società Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A.), quale soggetto erogatore dei finanziamenti concessi ai sensi del presente Avviso nell'ambito delle funzioni attribuite con la convenzione stipulata ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 704/2017 e della determinazione dirigenziale n. G15798/2017.

Art. 17

(Informazioni sull' Avviso pubblico e modulistica)

1. Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it - sottomenù: "Argomenti/Sicurezza/Bandi e Avvisi".
2. Sul medesimo portale regionale saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.
3. Il responsabile del procedimento è la D.ssa Anna Scala Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza Area Politiche per la Sicurezza Integrata e Lotta all'Usura. Via del Serafico n. 127 – 00142 Roma Recapiti telefonici: 06/51688173 – 8632 – 8044

Art.17

(Informativa per il trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
2. A tal riguardo, si informa che:
 - a. il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, email: dpo@regione.lazio.it, pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it;
 - b. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - email: risorseumane@regione.lazio.it, pec: risorseumane@regione.lazio.legalmail.it;
 - c. il Responsabile della Protezione dei Dati è l'ing. Silvio Cicchelli, email istituzionale: dpo@regione.lazio.it, pec: DPO@regione.lazio.legalmail.it;
3. La Regione Lazio si impegna a raccogliere e trattare i dati personali per le seguenti finalità:
 - partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti nel presente Avviso;
 - erogazione del contributo concesso;
 - ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o da leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
 - esecuzione da parte dell'Ente medesimo dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;
4. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo all'Amministrazione regionale;
5. Ove necessario, per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali:
 - dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura regolamentata dall'Avviso o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire;
 - poteri di rappresentanza legale posseduti;
 - dati giudiziari e fiscali;
6. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti;
7. I dati saranno raccolti ed elaborati dalla Regione Lazio e resi disponibili nei confronti del responsabile del trattamento degli stessi della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale

della Direzione Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi coinvolti della gestione del procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti. Gli stessi potranno inoltre essere oggetto di comunicazione a soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio;

8. I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario;
9. In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 10, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it;
10. La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.